

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 37

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COVELLI

Presentata il 21 maggio 1963

Modifica all'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

ONOREVOLI COLLEGHI! - Già nella passata legislatura la questione che appresso esporrò, fu oggetto di formale proposta di legge (3496) che non giunse a conclusione per l'anticipato scioglimento delle Camere; essa, però, è tuttora in attesa di una soluzione legislativa.

La regolamentazione giuridica degli impiegati civili dello Stato, attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (pubblicato nel *Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 dello stesso mese), ha senza dubbio provveduto ad una sistemazione aggiornata ed organica della complessa materia.

Tuttavia, nella pratica attuazione e nella esperienza fatta in questi primi quattro anni, ha presentato imperfezioni e lacune alle quali si va gradualmente ovviando con modifiche e norme integrative allo scopo di renderle più aderenti alle esigenze ed alle disparate posizioni di stato venutesi a creare in questo dopo guerra a causa di passaggi di ruolo o di carriera, di promozioni in soprannumero ed altri motivi.

Numerosi provvedimenti legislativi sono stati già emanati a tale scopo, mentre varie proposte presentate ai due rami del Parlamento sono in attesa di essere esaminate per eliminare sperequazioni di trattamento.

La presente proposta mira appunto a modificare una norma che si è rivelata imperfetta e dà luogo a giustificate doglianze da parte del personale impiegatizio statale.

La norma in discussione è quella contenuta nell'articolo 202 del citato testo unico, la quale stabilisce:

« Nel caso di passaggio di carriera, presso la stessa o diversa Amministrazione, agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica ».

Nella pratica applicazione, il trattamento economico contemplato dall'anzidetto articolo 202 si è rilevato svantaggioso per l'impiegato che passa alla carriera superiore.

Avviene infatti che egli subisce una diminuzione di emolumenti, perché gli scatti periodici di stipendio gli vengono corrisposti in base allo stipendio iniziale della nuova qualifica e così pure, di riflesso, le indennità accessorie, i compensi per lavoro straordinario, la 13^a mensilità ed ogni altro assegno la cui misura è proporzionata allo stipendio.

Ne consegue che molti impiegati, in possesso dei requisiti voluti per partecipare ai concorsi che danno accesso alla carriera superiore, se ne astengono per evitare un non indifferente danno economico.

In effetti, la norma dell'articolo 202, così com'è formulata, è in contrasto con il principio affermato nell'articolo 33 dello stesso testo unico, il quale sancisce che: « l'impiegato ha

diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia nella misura stabilita dalla legge in relazione alla qualità e quantità delle prestazioni rese ».

Orbene, se l'impiegato, in virtù delle sue doti elevate, affronta con spirito di sacrificio e supera le prove di concorso venendo così investito nella carriera superiore di funzioni e responsabilità maggiori, non sembra giusto che egli riceva un trattamento inferiore a quello di cui godeva prima.

Per ovvie ragioni equitative e nello stesso interesse della pubblica Amministrazione cui incombe il dovere di incitare (e non mortifi-

care) i propri dipendenti ad un continuo miglioramento culturale e professionale per accedere alle carriere superiori, si rende necessario modificare il citato articolo 202, adottando un testo più completo, nella formulazione della presente proposta che si sottopone al vostro esame sollecitandone l'approvazione.

Il beneficio derivante dalla proposta modifica interessa un limitato numero di dipendenti statali; epperanto la conseguente modesta spesa può essere fronteggiata dalle Amministrazioni con i normali stanziamenti dei rispettivi bilanci finanziari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di passaggio di carriera, presso la stessa o diversa Amministrazione, all'impiegato con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è corrisposto il trattamento economico (stipendio con aumenti periodici, indennità accessorie, compensi per lavori straordinari, premi di rendimento ed altro eventuale beneficio) stabilito per la qualifica che rivestiva al momento del passaggio alla nuova carriera e ciò fino a quando in quest'ultima carriera non avrà conseguito una qualifica che comporti un trattamento economico superiore.

Detto trattamento spetta a tutti gli effetti dalla data di passaggio alla carriera superiore ».

ART. 2.

I benefici della presente legge decorrono dal 1° luglio 1963.